

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5597 del 19/11/2020
Oggetto	Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017 per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici ubicato in Via Stalingrado n. 65/26, Comune di Bologna, intestato alla F.LLI FERRIANI S.R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5736 del 18/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017 per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici ubicato in Via Stalingrado n. 65/26, Comune di Bologna, intestato alla F.LLI FERRIANI S.R.L..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017, rilasciata dal Comune di Bologna con prot. 259285 in data 18/07/2017, per l'impianto in oggetto intestato alla F.LLI FERRIANI S.R.L. (C.F. e P.IVA 03516800376), per rilevate inesattezze nei contenuti dell'Allegato B che viene pertanto sostituito con il documento "Allegato B" unito al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017, per l'impianto in oggetto intestato alla F.LLI FERRIANI S.R.L. (C.F. e P.IVA 03516800376) ed in particolare il relativo allegato B.
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con nota Prot. n. 259285 in data 18/07/2017 ha rilasciato alla società/ditta F.LLI FERRIANI S.R.L. l'AUA in oggetto.
- La F.LLI FERRIANI S.R.L. con sede legale a Bologna, in via Stalingrado n. 65/26, c.a.p. 40128 ha richiesto con modalità telematica ad ARPAE in data 27/10/2020 (Prot. 155793 del 28/10/2020, confluito nella pratica **Sinadoc 27271/2020**) l'inserimento, tra le attività di recupero, del codice CER 120104, omesso per errore nella determina DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017.
- Rilevato nel citato allegato tale mero errore materiale.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare il provvedimento in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017, per sostituire l'Allegato B ivi unito con il documento "Allegato B" unito al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- Sono confermati tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017 ivi compresa la scadenza di validità fissata al 18/7/2032. Per il provvedimento in essere non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 17/11/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto di proprietà della F.Ili Ferriani S.r.l. sede legale e operativa via Stalingrado, 65/26,
in Comune di Bologna**

ALLEGATO B

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 ed iscrizione al
Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al
riutilizzo**

OGGETTO: F.Ili Ferriani S.r.l. sede legale via Stalingrado, 65/26, in Comune di Bologna - Codice Fiscale/
P.IVA e 03516800376.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via via Stalingrado, 65/26, in Comune di Bologna.

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 3

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti,
ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM.
05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06. **Rettifica per mero errore materiale**

La società F.Ili Ferriani con nota del 16/10/2020¹ e successiva rettifica² della richiesta del 28/10/2020³ ha
ritrasmesso nota per evidenziare un mero errore materiale riportato nella tabella del riepilogo delle
tipologie iscritte. In particolare il gestore ha rilevato che per l'operazione di recupero **R4** non è presente
nella tipologia 3.2 il codice CER 120104.

Vista la segnalazione dalla società F.Ili Ferriani, si è provveduto a verificare quanto evidenziato
esaminando sia l'istanza di rinnovo presentata nel 2017 che la determina di AUA vigente n. DET AMB-
2017-3684 del 13/07/2017.

La verifica fatta ha evidenziato il mero errore materiale, in quanto il codice CER 120104, non è presente
in tabella nell'operazione di recupero R4 pertanto con il presente allegato si provvede ad aggiornare la

¹ In atti PG 149436/2020;

² Della precedente richiesta

³ In atti PG 155793/2020;

tabella delle tipologie autorizzare ed i rispettivi codici CER compreso il codice CER 120104 come da richiesta del gestore del 28/10/2020 PG 155793/2020.

Si provvede alla rettifica del mero errore materiale e si conferma l'iscrizione al **PGBO n. 2809 del 08/02/2017** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

				t/a	mc*
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	23.520	1.290
TIPOLOGIA		1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi CER: 150101-150105-150106-200101		
TIPOLOGIA		2.1	Rifiuti imballaggi, vetro di scarto, ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CER: 150107-160120-170202-191205-200102		
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210- 120101-120102-150104-160117-170405- 190102-191202-200140-100299-120199		
TIPOLOGIA		3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 110501-110599-120103-120104-150104- 170401-170402-170403-170404-170406- 170407-191002-191203-200140-100899- 120199		
TIPOLOGIA		5.7	Rifiuti spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: 160216-170402- 170411		
TIPOLOGIA		5.8	Rifiuti spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170401-170411		

TIPOLOGIA	5.16	Rifiuti apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici, ed elettronici contenenti e non contenenti metalli preziosi CER: 160214-160216		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104-150102-170203-200139		
TIPOLOGIA	6.5	Rifiuti paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche CER: 070213-120105-160119		
	9.1	Rifiuti scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101-030105-150103-170201-200138		
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	23.000	1.200
TIPOLOGIA	3.1.3 lett. c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210-120101-120102-150104-160117-170405-190102-191202-200140-100299-120199		
TIPOLOGIA	3.2.3 lett. c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 110501-110599-120103-120104-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191002-191203-200140-100899-120199		

* capacità di stoccaggio istantanea

2. Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

3. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 23.520 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 1.1: massimo 18.000 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - Unità Rifiuti e Bonifiche - PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede Via San Felice 25, 40122 Bologna | tel 051 6598542

- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 6.1: massimo 7700 tonn/anno
- tipologia 6.5: massimo 100 tonn/anno

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.16, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.

4. **Operazione di recupero R4**

- a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R4, è pari a 23.000 tonnellate/anno,
- b) La gestione delle tipologie di rifiuti di cui al punto 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m. devono essere gestite ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE, al fine di documentare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dell'attività di recupero **R4**.

- c) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al al DM05/02/1998 e s.m. che non rientrano nel campo dei regolamenti UE sopra richiamati, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

5. **Avvertenze:**

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- d) **Entro il 30 aprile** di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;
- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵:
- f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti di questa Agenzia al protocollo PGBO n. 2809 del 08/02/2017.

Pratica Sinadoc 27271/2020

Documento redatto in data 17/11/2020

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.